

Istituzione dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 novembre 2001.

Art.1

Finalità della Regolazione

La legge intende disciplinare la forma istituzionale di regolazione per assicurare servizi pubblici con adeguati livelli di qualità e alle migliori condizioni economiche per le famiglie e per il sistema delle imprese.

I servizi pubblici regolati sono:

il ciclo completo delle acque (acquedotto, sistema fognario, depurazione),

l'igiene urbana (raccolta e smaltimento dei rifiuti),

i trasporti, la funivia,

la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica e dei gas.

La regolazione si propone:

- a) di assicurare la diffusione omogenea dei servizi sull'intero territorio, in condizioni di efficienza e di economicità in un contesto idoneo a tutelare gli utenti e i consumatori, nonché a fornire ai soggetti regolati, un quadro stabile di regole, indispensabile per la programmazione delle politiche industriali;
- b. di definire un sistema tariffario basato su criteri di variazione predefiniti e di assoluta trasparenza, idoneo ad armonizzare gli obiettivi economico - finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse in aderenza agli indirizzi di politica economica di competenza degli organi elettivi.

Art.2

Istituzione dell'Autorità per i servizi pubblici

E' istituita l'Autorità di regolazione per i servizi pubblici, riguardante i settori di cui al secondo comma dell'articolo 1, di seguito denominata "Autorità".

Art.3

Composizione - nomina - durata in carica

L'Autorità è costituita da un organo collegiale composto dal Presidente e da due membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, fra persone dotate di comprovata e riconosciuta professionalità, nonché di specifiche competenze nel settore dei servizi pubblici.

A tal fine il Congresso di Stato presenta al Consiglio Grande e Generale un dettagliato curriculum dei candidati proposti.

I membri della Autorità durano in carica tre anni e non sono rinnovabili nell'incarico, il Presidente può essere riconfermato nell'incarico per un ulteriore mandato.

I compensi spettanti ai componenti l'autorità sono determinati dal Congresso di Stato e previsti nel Bilancio dello Stato.

Art.4

Incompatibilità

I componenti, a pena di decadenza, non possono esercitare, nel corso della funzione, attività professionale o di consulenza nell'impresa o nelle imprese che gestiscono i servizi regolati, né avere comunque nelle stesse imprese o in imprese partecipate o collegate, alcun interesse diretto o indiretto.

Non possono essere nominati componenti dell'Autorità i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti dei soggetti gestori, le persone che ricoprono incarichi di natura politica.

I componenti l'Autorità per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico non potranno essere nominati amministratori dell'impresa esercente i servizi pubblici, né con la stessa assumere rapporti di collaborazione, consulenza o lavoro dipendente.

Art.5

Organizzazione amministrativa e contabile

L'organizzazione amministrativa e contabile della Autorità è soggetta alle norme di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.30 .

Per le spese di gestione della Autorità è previsto apposito capitolo nel Bilancio dello Stato.

Art.6

Regolamento

Entro novanta giorni dalla nomina è presentato al Congresso di Stato per l'approvazione apposito Regolamento della Autorità.

Il regolamento dovrà, fra l'altro, prevedere:

- a) le modalità organizzative dell'Autorità;
- b) le audizioni periodiche delle associazioni organizzate degli utenti e dei consumatori, delle associazioni sindacali e dei rappresentanti le categorie economiche;
- c) le procedure idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione;
- d) la pubblicità degli atti con modalità tali da assicurare la trasparenza degli stessi intesa quale valore fondamentale della regolazione.

Art.7

Funzioni

L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nelle funzioni di regolazione e di controllo dei settori dei servizi pubblici elencati all'articolo 1 anche tenuto conto degli orientamenti ed indirizzi determinati dal Congresso di Stato in ordine alle politiche tariffarie.

L'Autorità, per perseguire le finalità istituzionali:

- a. formula osservazioni e proposte da trasmettere al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato in merito alle concessioni e ai contratti dei singoli servizi;
- b. propone al Congresso di Stato la sospensione o la decadenza delle concessioni nei casi previsti dai vigenti contratti di servizio;
- b. dispone le modalità, sentita l'impresa esercente i servizi pubblici, necessarie per procedere alla separazione contabile dei singoli settori operativi, entro due anni dal suo primo insediamento;
- c. controlla i costi dei singoli settori, verificando la corretta disaggregazione e imputazione per ogni funzione svolta e per categoria di utenza, al fine di determinare i costi effettivi dei gestori da confrontare, sia con i costi sostenuti in altre realtà territoriali che con i costi teorici sostenibili dalla gestione più efficiente;
- d. definisce i livelli generali di qualità dei singoli settori e i livelli specifici riferiti alle prestazioni da garantire al singolo utente;
- e. valuta reclami e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, anche nelle loro forme associate, in merito al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari dei soggetti esercenti il servizio;
- g) stabilisce le variazioni annue delle tariffe dei singoli servizi, principalmente sulla base dei seguenti criteri di analisi:
 - 1) tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi precedenti;

- 2) recupero di produttività, predeterminato in entità percentuale sui costi operativi, riferito ad un arco temporale da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
- 3) verifica dall'attuazione degli investimenti programmati e degli effetti sui costi d'esercizio;
- 4) recupero di qualità del servizio, rispetto a standards predeterminati, riferito ad un arco temporale di cinque anni;
- 5) valutazione dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, nonché da mutamenti delle norme di legge.

Le variazioni tariffarie sono disposte, su proposta documentata di aggiornamento che il soggetto esercente il servizio ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità entro il 30 settembre di ogni anno. L'Autorità deve stabilire le tariffe aggiornate nel termine di trenta giorni, prorogabili di dieci giorni nei casi in cui siano richieste notizie o disposti approfondimenti di carattere documentale.

Le tariffe aggiornate dell'Autorità entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- h) richiede informazioni di tipo qualitativo e quantitativo ai soggetti esercenti il servizio;
- i) determina, entro tre anni dall'insediamento, l'entità e i casi di indennizzo automatico che il soggetto esercente il servizio dovrà corrispondere all'utente, qualora non siano rispettate le clausole contrattuali o erogati i servizi con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento dei singoli servizi o nel contratto di servizio;
- l) presenta annualmente al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
- m) controlla la congruità delle misure adottate dai soggetti gestori nell'espletamento del servizio, al fine di:
 - 1) garantire la parità di trattamento tra gli utenti e la continuità delle prestazioni dei servizi;
 - 2) verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni acquisendo, a tal fine, anche la valutazione delle associazioni organizzate dai consumatori;
 - 3) garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi raggiunti;
 - 4) agevolare l'accesso degli utenti e dei consumatori agli uffici aperti al pubblico;
 - 5) semplificare le procedure per l'erogazione dei servizi riducendo il numero e la complessità degli adempimenti a carico degli utenti;

6. garantire la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
- n) esprime parere obbligatorio in merito al Bilancio di Previsione che l'impresa esercente i servizi deve presentare all'assemblea dei soci, con particolare riguardo all'entità, alla congruità e al livello tecnologico degli investimenti programmati;
- o) ordina al soggetto esercente i servizi la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti stabilendo, qualora necessario, il relativo indennizzo.

Art.8

Ricorsi

Avverso gli atti della Autorità lesivi di diritti soggettivi e di interessi legittimi, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Giudice Amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione secondo le modalità previste dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

La competenza del Giudice Amministrativo è funzionale ed esclusiva.

Art.9

Interventi dello Stato

La tariffa annualmente determinata dall'Autorità per i singoli servizi può essere ridotta dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, mediante interventi finanziari assunti con fondi stanziati ed iscritti in apposito capitolo di bilancio, in attuazione degli obiettivi generali di carattere economico - sociale.

Art.10

Con decreto reggenziale può essere variato l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 comma 2, nonché le funzioni di cui all'articolo 7.

E' abolita ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art.11

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 2001/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

